



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

## SPAZIO AZIENDE – agosto 2007

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Scontrini fiscali “parlanti” per l’acquisto di medicinali</b>  <i>Comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2007</i>	In considerazione delle difficoltà segnalate dai farmacisti nell’adeguamento dei registratori di cassa ai fini dell’emissione degli scontrini “parlanti” obbligatori dall’1.7.2007 per effetto della Finanziaria 2007, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per il periodo 1.7 – 31.12.2007, di rilasciare contestualmente allo scontrino fiscale un documento dal quale risultino la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti.
<b>Mancata emissione di scontrini e sospensione attività</b>  <i>Risoluzione Agenzia Entrate 4.7.2007, n. 150/E</i>	La definizione in via agevolata della sanzione principale connessa alla mancata emissione di scontrini fiscali non impedisce l’irrogazione della sospensione dell’attività. Tale sanzione, infatti, “ <i>gode di una disciplina autonoma</i> ”.
<b>Incentivi per gli impianti fotovoltaici</b>  <i>Circolare Agenzia Entrate 19.7.2007, n. 46/E</i>	L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale degli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici di cui al D.Lgs. n. 387/2003, le cui modalità attuative sono state fissate, da ultimo, con il DM 19.2.2007. L’incentivo si sostanzia nella corresponsione di un contributo per un periodo di 20 anni in ragione dell’energia prodotta e riguarda le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini responsabili di impianti fotovoltaici aventi i requisiti previsti dalla norma.
<b>“Vecchie” marche da bollo</b>  <i>Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.7.2007</i>	Dall’1.9.2007 le marche da bollo tradizionali non saranno più utilizzabili, in quanto fuori corso, e saranno definitivamente sostituite dai contrassegni emessi per via telematica.
<b>Spese notifica cartelle di pagamento</b>  <i>DM 13.6.2007</i>	L’importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute all’Agente della riscossione dal debitore iscritto a ruolo è stato rideterminato in € 5,88.
<b>Interessi di mora automatici</b>  <i>Comunicato MEF 30.7.2007</i>	Per il periodo 1.7 – 31.12.2007 il saggio degli interessi da applicare nei casi di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali è pari all’11,07% (13,07% per la vendita di prodotti alimentari deteriorabili).

## COMMENTI

### I CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEL 55%

Come noto, al fine di incentivare il risparmio energetico, la Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione d'imposta, **pari al 55%**, spettante per le spese sostenute nel 2007 per la realizzazione di determinati interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici.

La detrazione, che riguarda non soltanto i privati ma anche i titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.) e di lavoro autonomo, spetta per un **importo massimo variabile da € 30.000 a € 100.000** a seconda della tipologia di intervento e va ripartita in **3 rate annuali** di pari importo (Spazio Aziende n. 04 – aprile 2007).

Ai fini dell'applicazione della nuova agevolazione l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti. Di seguito si richiamano gli aspetti maggiormente rilevanti.

#### ESTENSIONE AI FAMILIARI CONVIVENTI

Analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36%, il beneficio spetta anche ai **familiari conviventi** (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del possessore o detentore dell'immobile, a condizione che **sostengano le spese relative ai lavori** (a tal fine rileva l'intestazione delle fatture e dei pagamenti) e limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", **con esclusione**, pertanto, degli **immobili strumentali** all'attività d'impresa o lavoro autonomo.

Va evidenziato che l'estensione ai familiari conviventi consente – di fatto – di suddividere la detrazione tra più soggetti e usufruire appieno del beneficio, **ovviando ad eventuali problemi di "incapienza"** d'imposta in caso di detrazione di importo rilevante (da recuperare in sole 3 quote).

#### ADEMPIMENTI

È chiarito che per la detrazione del 55% **la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara non è richiesta.**

Si ritiene altresì non necessario l'invio al Centro operativo di Pescara dell'attestazione da parte di un tecnico abilitato in presenza di lavori di importo superiore a € 51.645,69.

Quanto alla comunicazione di inizio lavori all'ASL, la stessa va effettuata solo se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri.

Anche per l'agevolazione in esame l'Agenzia delle Entrate richiede **l'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per la realizzazione dell'intervento**, così come stabilito a pena di decadenza per la detrazione del 36% e per l'applicazione dell'IVA agevolata (10%) sulle prestazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici a prevalente destinazione abitativa.



In relazione a tale ultimo obbligo è stato recentemente chiarito, nell'ambito di una Risoluzione riferita alla detrazione del 36%, che **la mancata indicazione del costo della manodopera sulle fatture di acconto non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni**, essendo sufficiente che nella fattura emessa a titolo di saldo sia indicato il costo della manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori.

#### TIPOLOGIA DI EDIFICI AMMESSI AL BENEFICIO

La detrazione spetta in relazione agli interventi per il risparmio energetico realizzati **sugli edifici di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) esistenti**, con esclusione quindi degli interventi realizzati nella fase di costruzione dell'immobile. Sul punto, è precisato che la condizione dell'esistenza dell'edificio è provata dall'**iscrizione dell'immobile in Catasto** oppure dalla **richiesta di accatastamento**, nonché dal **pagamento dell'ICI** (se dovuta) ed è richiesta con riferimento a **tutte le fattispecie agevolabili** (compresa l'installazione di pannelli solari).

Inoltre, sono necessari i seguenti, ulteriori requisiti:

- ⇒ per tutte le fattispecie agevolabili (esclusa l'installazione di pannelli solari), gli edifici devono essere **già dotati di impianto di riscaldamento**, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento;
- ⇒ per quanto attiene gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**,

nelle ristrutturazioni consistenti nel frazionamento dell'immobile e conseguente aumento del numero delle unità, la detrazione spetta esclusivamente per la **realizzazione di un impianto termico centralizzato** a servizio delle stesse;

⇒ in presenza di ristrutturazioni con **demolizione e ristrutturazione**, il beneficio è ammesso solo in caso di **fedele ricostruzione**: in mancanza di tale condizione, infatti, l'intervento si configura come una "nuova costruzione" (non agevolabile). Sono esclusi quindi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

### **DIVIETO DI CUMULO CON LA DETRAZIONE DEL 36%**

Per quanto attiene i rapporti con la detrazione del 36% è ribadito che *"in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle le due normative .....le agevolazioni fiscali **non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse**".*

Pertanto un soggetto che, nell'ambito di intervento di ristrutturazione di un immobile iniziato in precedenza con utilizzo della detrazione del 36%, intende effettuare nel 2007 anche lavori volti al risparmio energetico, potrà usufruire della specifica detrazione del 55% a condizione che per i lavori di risparmio energetico lo stesso non usufruisca del 36% e che le relative spese siano sostenute nel 2007. Inoltre, è necessario che dalla fattura risulti che i lavori rientrano tra quelli di risparmio energetico agevolabili, osservando altresì gli ulteriori, specifici adempimenti previsti.

## **SCADENZARIO DEL MESE DI AGOSTO**

### **Mercoledì 8 agosto**

<b>MOD. UNICO 2007 PERSONE FISICHE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, con <b>maggiorazione dello 0,40%</b> , relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IRPEF (saldo 2006 e primo acconto 2007);</li> <li>◆ addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2006);</li> <li>◆ addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2006 e acconto 2007);</li> <li>◆ saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>◆ IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007);</li> <li>◆ acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>◆ contributi IVS (saldo 2006 e primo acconto 2007);</li> <li>◆ contributi alla Gestione separata INPS (saldo 2006 – primo acconto 2007).</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2007 SOCIETÀ DI PERSONE</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento con <b>maggiorazione dello 0,40%</b> , relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>◆ IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007).</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2007 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento con <b>maggiorazione dello 0,40%</b> , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ saldo IVA 2006 con maggiorazione dell'1,20% (0,40% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>◆ IRES (saldo 2006 e primo acconto 2007);</li> <li>◆ IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007).</li> </ul>
<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b>  <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, con <b>maggiorazione dello 0,40%</b> dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).



I termini per i versamenti e gli adempimenti tributari in scadenza al 16.8.2007 sono prorogati al 20.8.2007 per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto".

**Lunedì 20 agosto**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	– Liquidazione <b>IVA riferita al mese di luglio</b> e versamento dell'imposta dovuta (codice tributo 6007); – Liquidazione <b>IVA riferita al 2° trimestre</b> e versamento dell'imposta dovuta (codice tributo 6032).
<b>IRPEF RITENUTE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle <b>ritenute operate a luglio</b> relative a redditi di lavoro dipendente (codice tributo 1001) e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle <b>ritenute operate a luglio</b> per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle <b>ritenute operate a luglio</b> relative a: – rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); – utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); – contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei <b>contributi</b> previdenziali relativi al personale dipendente, <b>per le retribuzioni maturate</b> nel periodo di paga di <b>luglio</b> .
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del <b>contributo</b> del 16% o 23,50%, da parte dei committenti, <b>sui compensi corrisposti a luglio</b> a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del <b>contributo</b> dovuto <b>sui compensi corrisposti a luglio</b> agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 16% o 23,50% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della <b>2° rata fissa</b> per il 2007 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti e artigiani.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE</b>	Versamento della <b>3° rata del premio INAIL</b> dovuta in base all'autoliquidazione per i soggetti che hanno scelto il pagamento rateale.
<b>MOD. UNICO 2007 TITOLARI PARTITA IVA</b>	Versamento della ( <b>2° o 3°</b> ) <b>rata</b> relativa alle imposte risultanti dal mod. UNICO 2007 dovuta dai <b>soggetti titolari di partita IVA</b> che hanno scelto la rateizzazione a decorrere dal 16.6 o 16.7 (soggetti non interessati dalla proroga ex DM 14.6.2007) ovvero dal 9.7 o 8.8.2007 (soggetti che esercitano un'attività per la quale sono elaborati gli studi di settore, interessati dalla proroga ex DM 14.6.2007).
<b>MOD. IVA 2007</b>	Versamento della <b>6° rata</b> relativa al saldo 2006 risultante dalla dichiarazione IVA, per i contribuenti che hanno scelto la rateizzazione a decorrere dal 16.3.
<b>ENASARCO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al 2° trimestre.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle <b>dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio</b> .

**Venerdì 31 agosto**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive di luglio;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
----------------------------	---